SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1842-B)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

e dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(ALTISSIMO)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTINAZZOLI)

e col Ministro del Tesoro

(GORIA)

(V. *Stampato n.* **1842**)

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 2 luglio 1986

(V. *Stampato Camera n.* **3894**)

modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 17 luglio 1986

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 18 luglio 1986

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 maggio 1986, n. 218, recante norme per la proroga del termine massimo di continuazione dell'esercizio di impresa e per la gestione unitaria di gruppo delle grandi imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2150)

(*Industria - Legislazione commerciale*)

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

1. Il decreto-legge 24 maggio 1986, n. 218, recante norme per la proroga del termine massimo di continuazione dell'esercizio di impresa e per la gestione unitaria di gruppo delle grandi imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

Dopo l'articolo 1, *sono inseriti i seguenti*:

« Art. 1-*bis*. — 1. Nelle procedure di amministrazione straordinaria, salva la esperibilità di azioni revocatorie fallimentari, la comunicazione da parte del commissario della revoca dei mandati irrevocabili all'incasso rilasciati prima dell'inizio della procedura, anche se posti nell'interesse del creditore, per i crediti che matureranno durante la gestione commissariale e relativi contratti con terzi debitori nei quali il commissario sia subentrato, obbliga il debitore a versare le somme direttamente all'amministrazione straordinaria. Ogni eventuale azione di rivalsa da parte del mandatario, anche per i pagamenti diretti già effettuati, potrà essere intrapresa o proseguita solo nei confronti della procedura di amministrazione straordinaria.

2. Il commissario acquisisce altresì i titoli di credito ceduti *pro solvendo* ai terzi in epoca anteriore all'inizio della procedura. Il cessionario che provvede all'incasso di detti titoli è tenuto a versarne il netto ricavo alla procedura. In ambedue le ipotesi, il cessionario è di diritto ammesso nell'elenco dei creditori formato ai sensi dell'articolo 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per l'importo capitale.

3. Il presente articolo si applica alle procedure in corso alla data di entrata in vi-

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. *Identico*:

Identico:

« ART. 1-*bis* — 1. Nelle procedure di amministrazione straordinaria, salva la esperibilità delle azioni revocatorie, la comunicazione da parte del commissario della revoca dei mandati irrevocabili all'incasso rilasciati nei due anni anteriori all'inizio della procedura, anche se posti nell'interesse del creditore, per i crediti che matureranno durante la gestione commissariale e relativi contratti con terzi debitori nei quali il commissario sia subentrato, obbliga il debitore a versare le somme direttamente all'amministrazione straordinaria. Ogni eventuale azione di rivalsa da parte del mandatario, anche per i pagamenti diretti già effettuati, potrà essere intrapresa o proseguita solo nei confronti della procedura di amministrazione straordinaria.

2. Salva l'esperibilità delle azioni revocatorie, il commissario acquisisce altresì i titoli di credito ceduti *pro solvendo* ai terzi nei due anni anteriori all'inizio della procedura. Il cessionario che provvede all'incasso di detti titoli è tenuto a versarne il netto ricavo alla procedura. In ambedue le ipotesi, il cessionario è di diritto ammesso nell'elenco dei creditori formato ai sensi dell'articolo 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per l'importo capitale.

3. Il presente articolo si applica alle procedure in corso alla data di entrata in vi-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

gore della legge di conversione del presente decreto, con effetto dalla data di inizio della procedura stessa, e fatte salve le sentenze passate in giudicato.

4. Le procedure di amministrazione straordinaria sono esonerate dal pagamento delle penali e sanzioni amministrative per i contributi previdenziali obbligatori non versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, compresi quelli di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. I pagamenti effettuati sono irripetibili.

Art. 1-*ter*. — 1. Alle cessioni di aziende o di rami di aziende effettuate in attuazione di programmi di imprese in amministrazione straordinaria autorizzati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, non si applicano le disposizioni dell'articolo 2560, secondo comma, del codice civile e dell'articolo 2112 del codice civile limitatamente al personale non contestualmente trasferito anche qualora il prezzo di cessione sia stato determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 giugno 1984, n. 212, con l'obbligo per il cessionario alla continuazione dell'esercizio dell'attività produttiva per almeno due anni dalla cessione e al mantenimento dei livelli occupazionali entro il limite stabilito nell'autorizzazione dell'autorità vigilante.

2. Il presente articolo si applica alle procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con effetto dalla data di inizio della procedura stessa, e fatte salve le sentenze passate in giudicato ».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

gore della legge di conversione del presente decreto, con effetto dalla data di inizio delle procedure stesse, e fatte salve le sentenze passate in giudicato.

4. *Identico.*

Art. 1-*ter*. — 1. *Identico.*

2. Il presente articolo si applica alle procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con effetto dalla data di inizio delle procedure stesse, e fatte salve le sentenze passate in giudicato ».

L'articolo 2 è soppresso.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 2.

Identico.

Decreto-legge 24 maggio 1986, n. 218, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 123 del 29 maggio 1986.*

Norme per la proroga del termine massimo di continuazione dell'esercizio di impresa e per la gestione unitaria di gruppo delle grandi imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme per la proroga del termine massimo di continuazione dell'esercizio di impresa nonchè per la gestione unitaria di gruppo delle grandi imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 maggio 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Nei confronti delle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria, per le quali il termine massimo di continuazione dell'esercizio di impresa, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni, scade nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1986, può essere disposta una ulteriore proroga della continuazione dell'esercizio di impresa per non più di nove mesi, qualora siano in via di definizione, alla data di scadenza del termine massimo anzidetto, soluzioni imprenditoriali e gestionali che realizzino una adeguata salvaguardia dei patrimoni aziendali e dei livelli occupazionali.

2. La suddetta proroga non può superare la durata di sei mesi per le imprese per le quali il termine massimo di continuazione dell'esercizio scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del commissario, previo conforme parere del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale, può disporre con decreto che le imprese assoggettate ad una medesima procedura di amministrazione straordinaria con continuazione dell'esercizio di impresa ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni, le quali abbiano svolto o svolgano effettivamente attività di identico oggetto, ovvero abbiano costituito e costituiscano fasi o stadi di una impresa sostanzialmente unitaria, ovvero di cui risulti accertata l'effettiva identità della direzione amministrativa, siano considerate come un unico soggetto, avente come denominazione sociale quella di una delle società sottoposte alla procedura, a far data dall'inizio di questa e per tutta la sua durata.

2. Resta ferma l'autonomia delle masse attive e passive delle singole imprese. Il risultato della gestione viene imputato, al momento della chiusura della procedura, alle singole imprese proporzionalmente alle rispettive masse passive secondo il rapporto esistente alla data di apertura della procedura.

3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 1, il commissario deve depositare copia dello stesso nell'ufficio del registro delle imprese del luogo dove è posta la sede delle imprese interessate, nonchè curarne la pubblicazione nel bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata e nel foglio degli annunzi legali della provincia.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1986.

COSSIGA

CRAXI — ALTISSIMO — MARTINAZZOLI — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI